Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 05/06/2025

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

## Art. 1

## (Principi generali e finalità)(6)

- 1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, disciplina il procedimento amministrativo conformandolo ai principi costituzionali, all'ordinamento comunitario nonché alle garanzie al cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
- 2. L'azione amministrativa regionale persegue i fini determinati dalla legge ed è svolta in attuazione dei principi di imparzialità, proporzionalità, legittimo affidamento, pubblicità, economicità, efficacia, efficienza, contenimento della spesa pubblica, riduzione dei costi a carico del sistema produttivo e dei cittadini, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario.
- **3.** La Regione assume, quale obiettivo prioritario della propria azione di governo, la realizzazione dei seguenti obiettivi per conseguire effettivi livelli di semplificazione dell'attività amministrativa:
- a) la certezza e rapidità dei procedimenti, preservando la qualità delle prestazioni e le istanze di partecipazione al procedimento;
- **b)** l'armonizzazione e l'uniformità delle procedure amministrative e della connessa modulistica;
- c) lo snellimento della documentazione amministrativa;
- **d)** la semplificazione amministrativa per le imprese, in particolare attraverso la misurazione degli oneri amministrativi (MOA) e la loro riduzione anche in coerenza con gli obiettivi imposti dall'Unione europea;
- e) il trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali che non richiedano in ragione della loro specificità l'esercizio in forma collegiale e la sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con

interventi nei relativi procedimenti dei soggetti portatori di interessi diffusi.

- **4.** Nella legge di semplificazione prevista dall'articolo 4 della legge regionale 14 febbraio 2020, n. 1 (Semplifica FVG 2020), sono annualmente specificate misure di semplificazione connesse ai principi e alle finalità di cui alla presente legge.
- **5.** Nell'attuazione degli obiettivi della presente legge è perseguita la piena realizzazione del principio "innanzitutto digitale" attraverso la più ampia informatizzazione dei procedimenti e la realizzazione di un sistema di interoperabilità, quale riflesso dell'unicità dell'azione amministrativa.
- **6.** Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge trova applicazione la legge 241/1990.

## Note:

- 1 Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 14/2004
- 2 Comma 2 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 14/2004
- 3 Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 14/2004
- 4 Parole soppresse al comma 3 da art. 1, comma 1, L. R. 14/2004
- 5 Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 9/2018
- 6 Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 8/2021